



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 109 DEL 22-10-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO - SASSO MARCONI - ZOLA PREDOSA.

LA DIRETTORA

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- il Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998, così come modificato dalla Legge n. 189 del 30/07/2002, contenete disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero;
- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 07/05/1999, contenente disposizioni attuative del Decreto Legislativo n. 109/98, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 04/04/2001;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12/02/2014, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziato sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia Romagna € 4.292.737,38;
- la legge regionale n. 18 del 18/07/2014 "Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" che ha stanziato per le finalità

sopraindicate la somma di € 2.200.000,00 sul capitolo 32038 "contributi per l'accesso all'abitazione in locazione" Fondo regionale (art. 38 L.R. 8 agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinamento degli enti locali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente disposizioni in materia di certificazioni amministrative;
- il Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, in particolare il comma 13 dell'art. 11, riguardante i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui all'art. 11 della L. n. 431/98;

Considerato che:

- l'art. 11, comma 7, della Legge n. 431/1998, e s.m., stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale e che il comma 7 stabilisce che le regioni possono concorrere con proprie risorse al finanziamento degli interventi di cui al comma 3;
- l'art. 38 e l'art. 39 della Legge Regionale n. 24/2001 disciplinano la materia relativa al Fondo regionale demandando ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo regionale;
- ASC InSieme (per conto dei 5 Comuni consorziati), sulla base delle risorse assegnate ai Comuni e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999, definisce le graduatorie tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1414 del 23.07.2014, pubblicata sul BUR del 10.09.2014, che dà attuazione, per l'anno 2014, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione mediante le disposizioni generali contenute nell'allegato A) "Disposizioni per il Funzionamento e l'erogazione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2014", nonché la ripartizione dei fondi per ciascun Comune così come indicato nell'allegato B);

Considerato che:

- le risorse stanziata dalla Regione per interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono definiti dall'allegato B della Delibera di Giunta n. 1414/2014;
- gli indirizzi dei Comuni consorziati hanno determinato di favorire (dando quindi precedenza) i contributi della fascia A fino alla copertura del 100% del contributo reale e che solo in caso di eventuali somme residue si procederà alla liquidazione delle fasce B, determinando la percentuale di copertura del contributo reale rispetto a quello teorico;

Valutato pertanto di emanare il Bando Pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2014 secondo le modalità stabilite nell'allegato Bando, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Informato del presente provvedimento il Consiglio di Amministrazione;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

- il "Bando pubblico per l'erogazione di contributi economici per il pagamento dei canoni

di locazione anno 2014 - comuni di: Casalecchio Di Reno – Sasso Marconi - Zola Predosa” (Allegato 1);

- lo schema di domanda da personalizzare per i singoli Comuni (Allegato 2);
- 2. **di stabilire** la seguente apertura del bando: dal giorno 23 ottobre 2014 al giorno 28 novembre 2014;
- 3. **di pubblicare** il bando sul sito aziendale e sui siti dei Comuni consorziati.

Casalecchio di Reno, 22 ottobre 2014





BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - COMUNI DI: CASALECCHIO DI RENO – SASSO MARCONI - ZOLA PREDOSA

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Legge n. 431/98, degli artt. 38 e 39 della L.R. 09.08.2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1414 del 23.07.2014 pubblicata sul BUR del 10.09.2014 viene aperto un Bando di Concorso Pubblico per l'erogazione dei contributi economici a valere sul Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2014. Il Fondo regionale per la locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione. Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse statali, regionali e comunali.

1 - BENEFICIARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i nuclei familiari che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana;
- b. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- c. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- d. Per i soli cittadini extracomunitari: residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale oppure da almeno cinque anni nella Regione Emilia-Romagna. La residenza deve essere continuativa e non frazionata nel tempo.
- e. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate; oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita; la sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
- f. Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento;
- g. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
- h. Non essere assegnatario di un alloggio comunale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
 - titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

- i. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio;

- concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso; alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare secondo i parametri del decreto ministeriale del 5 luglio 1975 e dei regolamenti urbanistici comunali;
 - titolarità di diritti reali su un alloggio diventato inagibile in seguito al sisma del maggio 2012;
- j. Non essere beneficiario nell'anno 2014 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- k. Non essere beneficiario nell'anno 2014 di un contributo per l'"emergenza abitativa": deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;
- l. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000. Tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei famigliari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un handicap psicofisico permanente (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) oppure una invalidità superiore al 66%;
- m. Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia	valore I.S.E.E.	valore I.S.E.	Incidenza canone/valore I.S.E.
Fascia A		fino a Euro 13.035,88	non inferiore al 14%
Fascia B	non superiore a Euro 17.154,30	da Euro 13.035,89 a Euro 34.308,60	non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore I.S.E.E. della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

- n. I requisiti di cui alle lettere a. b. c. d. del punto 1) è sufficiente siano posseduti dal solo soggetto che presenta domanda di contributo.
- o. Non sono efficaci:
- Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- a. Il **contributo teorico** è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo 2014, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/00:

Fascia	Riduzione incidenza canone su I.S.E.	Contributo massimo
Fascia A	Riduzione dell'incidenza al 14%	Euro 3.100,00
Fascia B	Riduzione dell'incidenza al 24%	Euro 2.325,00

- b. Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile:

Comune	Canone massimo mensile
Inferiore a 20.000,00 abitanti	Euro 580,00

Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti	Euro 680,00
Superiore a 200.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	Euro 850,00

Il canone massimo mensile di Euro 680,00 si applica anche ai comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000,00 abitanti.

- c. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
- d. Ai sensi del punto 9.1 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 1414 del 23.07.2014 **nel caso di risorse attribuite dalla Regione Emilia-Romagna inferiori al fabbisogno teorico**, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale che a carico dei bilanci comunali, **la percentuale di copertura delle fasce sarà ricalcolata in proporzione alle risorse effettivamente disponibili.**
- e. Su indicazione dei Comuni **i contributi saranno erogati prioritariamente a favore dei richiedenti in fascia A (ovvero con ISE inferiore a € 13.035,88) fino alla copertura del 100% del contributo reale. Solo in caso di eventuali somme residue si procederà alla liquidazione delle fasce B, determinando la percentuale di copertura del contributo reale rispetto a quello teorico.**
- f. In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si procederà all'erogazione.
- g. Il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore al 50% dell'importo del canone annuo di locazione.
- h. Il canone annuo da prendere a riferimento è al lordo dell'eventuale riduzione di cui alla tabella del precedente punto "entità del contributo teorico".

3 - CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- a. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2014 e relativi sia ad alloggi situati nel comune di presentazione della domanda, sia ad alloggi situati in un comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.
- b. In caso di trasferimento della residenza in altro comune della Regione Emilia-Romagna, pur possedendone i requisiti, non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la domanda sia già stata presentata nel comune di precedente residenza.
- c. Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, ASC InSieme calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2014 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della Regione Emilia-Romagna. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, ASC procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo.
- d. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

4 - SFRATTI

- a. In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutivo per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore ISE si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 della L. 392/1978 ("Equo canone")). Sono fatte salve le proroghe previste dalla legge n. 199/2009 (G.U. 296/2008).
- b. Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto.

5 - DOMANDA DI ACCESSO, CERTIFICAZIONE E AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

- a. Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le informazioni necessarie per la compilazione della

dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

- b. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione, ma **l'avente diritto al contributo è l'intestatario del contratto.**
- c. Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo.

6. COABITAZIONI E CONTRATTI COINTESTATI

- a. Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.
- b. In caso di un contratto di locazione cointestato a distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i titolari del contratto possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; ASC InSieme considererà la loro situazione economica dividendo l'importo del canone, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
- c. In caso di un contratto di locazione cointestato a distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; ASC InSieme considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
- d. In caso di contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestate a famiglie anagrafiche coabitanti, i nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; ASC InSieme considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.
- e. Si ricorda che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art. 4 del DPR n. 223 del 30/05/1989).

7 - DECESSO

- a. In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
- b. Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, ASC InSieme provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

8 - CERTIFICAZIONE E CONTROLLI

ASC InSieme informa i richiedenti:

- a. Che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 109/98 come modificato dal D. Lgs. n. 130/00 e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01 e dai vigenti Regolamenti Comunali in materia;
- b. Che saranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti fra i dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- c. Che è stato instaurato un valido rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli sulle dichiarazioni rese;
- d. Che relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISE e ISEE si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000). A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2001).

9 - DICHIARAZIONI INATTENDIBILI

- a. ASC InSieme procederà all'istruttoria delle domande ricevute ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti. In presenza di uno dei seguenti casi:
 - somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
 - somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo di locazione;
 - somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo di locazione e fino all'importo del canone stesso aumentato del 30%;

- b. ASC InSieme prima dell'erogazione del contributo potrà:
- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente;
 - escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle leggi e ai regolamenti in materia vigenti. La somma dei redditi IRPEF ed IRAP è indicata nell'attestazione INPS alla voce "somma dei redditi".

10 - SPECIFICAZIONI

- a. L'Azienda Speciale di tipo Consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" è costituita tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte san Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 267 TUEL, per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali, socio - sanitari. L'Azienda, ai sensi della convenzione istitutiva e del proprio Statuto, ha il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici dei Comuni associati nel campo delle politiche sociali, così come previsti nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere sociale vigente.
- b. ASC InSieme provvederà all'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsto dal bando. I requisiti per l'accesso devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.
- c. Nel caso di perdita di uno dei requisiti in corso d'anno, ASC InSieme provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.
- d. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. ASC InSieme prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.
- e. I contratti così detti "uso foresteria" non sono ammissibili a contributo.
- f. E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
- g. Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, della legge n. 431/98).
- h. A partire dal 30/12/1998 (entrata in vigore della legge n. 431/98) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta (art. 1, comma 3, della legge n. 431/98). Si ricorda che i contratti di locazione stipulati prima del 30/12/1998 e che sono stati rinnovati tacitamente sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (contratti liberi 4 + 4).
- i. Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
- j. Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, ASC InSieme provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.
- k. In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, prima dell'erogazione del contributo, si provvederà a verificare che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'Anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223 del 30.05.1989).
- l. E' ammissibile a contributo la locazione fino al momento in cui l'alloggio ERP già assegnato entra nella disponibilità dell'assegnatario. E' ammissibile la locazione in presenza di un alloggio ERP assegnato e disponibile per la quale sia già stata avviata la procedura di recesso da parte dell'inquilino.
- m. Non esclude dal contributo la concessione in comodato gratuito dell'alloggio a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado, con esclusione quindi del coniuge, non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE.
- n. Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, ASC InSieme, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche si potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

11 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e della ripartizione delle risorse fra i Comuni, si precisa quanto segue:

- a. Il contributo teorico è calcolato in base ai dati rilevati dalle domande dei richiedenti.
- b. Il contributo erogabile è l'importo effettivamente disponibile per il richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.
- c. La quota di partecipazione dei Comuni al Fondo regionale è determinata in una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%.
- d. Nel caso di risorse attribuite dalla Regione Emilia-Romagna inferiori al fabbisogno teorico, relativamente alle somme, sia a carico del bilancio regionale, sia a carico dei bilanci comunali, la percentuale di copertura delle fasce sarà ricalcolata in proporzione alle risorse effettivamente disponibili.
- e. Su indicazione dei Comuni **i contributi saranno erogati prioritariamente a favore dei richiedenti in fascia A (ovvero con ISE inferiore a € 13.035,88) fino alla copertura del 100% del contributo reale. Solo in caso di eventuali somme residue si procederà alla liquidazione delle fasce B, determinando la percentuale di copertura del contributo reale rispetto a quello teorico.**
- f. Il contributo reale non potrà superare il 50% del canone annuo per ciascun richiedente.
- g. **l'erogazione del contributo è subordinata all'iscrizione a bilancio regionale delle risorse a seguito dell'approvazione di apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 12/02/2014.**
- h. Prima dell'erogazione del contributo si procederà alla verifica circa eventuali debiti dei richiedenti verso le Amministrazioni comunali e verso ASC, ricalcolando il contributo al saldo dell'eventuale debito.
- i. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.
- j. Sarà comunicato per iscritto ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo effettivo calcolato sulla base delle risorse disponibili e le modalità di erogazione oppure l'eventuale esclusione dallo stesso. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi.
- k. ASC InSieme non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza deve essere compilata esclusivamente sui moduli predisposti da ASC InSieme e consegnata presso i seguenti uffici rispettando il Comune di residenza (giorni e orari di apertura sono consultabili sul sito www.ascinsieme.it):

- per il **Comune di Casalecchio di Reno** c/o SEMPLICE Sportello Polifunzionale, via dei Mille 9, tel. 051.598111;
- per il **Comune di Sasso Marconi** c/o lo Sportello Sociale, Piazza dei Martiri 6 - tel. 051-843536;
- per il **Comune di Zola Predosa** c/o lo Sportello Sociale, Piazza della Repubblica, 1 - tel. 051/6161740.

Per la compilazione assistita occorre portare per la presa in visione:

- il contratto di locazione con gli estremi della registrazione,
- l'ultima ricevuta disponibile di pagamento del canone mensile,
- un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione
- eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità,
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE valida (da consegnare)

L'istanza deve essere consegnata a partire **dal 23 ottobre 2014 fino al 28 novembre 2014 (termine perentorio a pena di esclusione della domanda di contributo);**

In alternativa l'istanza può essere inviata a mezzo **raccomandata A/R** ad **ASC InSieme via Cimarosa 5/2 40033 Casalecchio di Reno** (farà fede il timbro postale) o per **posta elettronica certificata personale** (insiemeaziendaconsortile@legalmail.it) solo per coloro che sono titolari di casella di PEC, allegando:

- copia del contratto di locazione,
- copia dell'ultima ricevuta di pagamento del canone mensile,
- una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione (farà fede la data del timbro postale di spedizione)
- copia dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE valida
- eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità.

Addì, 22 ottobre 2014



LA DIRETTORA
ASC InSieme
(Dott.ssa Elisabetta Scoccati)

Elisabetta Scoccati

oppure

- non** risiedo continuativamente in Italia o in Regione da almeno 10 o 5 anni

2. RESIDENZA

di essere residente nel Comune di _____
nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione ivi ubicato.

3. ALLOGGIO (*in alternativa*)

- di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
- di essere assegnatario di un alloggio comunale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998 o della L. 392/1978 ("equo canone") o della L. 359/1992 ("patti in deroga")
- di essere titolare di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso il cui canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune o dalle società o agenzie di cui sopra

4. I.S.E. / I.S.E.E. / PATRIMONIO MOBILIARE

di allegare l'attestazione I.S.E.E. valida rilasciata dall'I.N.P.S. ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. 130/2000, che costituisce parte integrante della presente domanda e che presenta i seguenti valori, rientranti nei limiti previsti dal bando pubblico:

- I.S.E.** non superiore a Euro 13.035,88 (FASCIA A)
oppure
- I.S.E.** non superiore a Euro 34.308,60 (FASCIA B)

- I.S.E.E.** non superiore a Euro 17.154,30 oppure fino a Euro 21.442,87 in presenza dei particolari requisiti di cui al successivo punto n. 9 a)
- patrimonio mobiliare** non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 oppure fino a Euro 45.500,00 in presenza dei particolari requisiti di cui al successivo punto n. 9 b)

5. TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale fatti salvi i seguenti casi:

- a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"
- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%
- c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%
- d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio
- e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini I.S.E.E.
ATTENZIONE: chi ha in uso l'alloggio in comodato gratuito deve avere la residenza nell'alloggio stesso
- f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare
ATTENZIONE: si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestable) deve essere calcolata senza i muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore

6. BENEFICIARIO CONTRIBUTO – REGISTRAZIONE CONTRATTO

- | | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> a) | <ul style="list-style-type: none">- di essere un componente del nucleo familiare titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, per un alloggio sito nel Comune di _____- che il contratto è intestato a _____
componente del nucleo familiare del richiedente ai fini I.S.E.E. e residente nell'alloggio oggetto del medesimo contratto stipulato ai sensi della: |
|-----------------------------|--|

	<input type="checkbox"/> L. 431/1998 art. 2 comma 1 (“canone libero”) <input type="checkbox"/> L. 431/1998 art. 2 comma 3 (“canone concordato”) <input type="checkbox"/> L. 431/1998 art. 5 (“canone transitorio”) <input type="checkbox"/> L. 359/1992 (“patti in deroga”) <input type="checkbox"/> L. 392/1978 (“equo canone”) - e che: <i>(in alternativa)</i> <input type="checkbox"/> il contratto è regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate al n. _____ serie 3 _____ del _____ <input type="checkbox"/> è stata presentata domanda di registrazione del contratto di locazione in data _____ presso l’Agenzia delle Entrate di _____
--	---

oppure

	<input type="checkbox"/> di essere un componente del nucleo familiare titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa a proprietà indivisa in presenza delle seguenti condizioni: la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti Pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore <input type="checkbox"/> b) l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art. 18 della Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l’ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
--	--

7. CANONE DI LOCAZIONE

che il canone di locazione per l’anno **2014**, esclusi gli oneri accessori, è pari a:

- Euro _____ mensili per n. _____ mesi nell’alloggio oggetto della presente domanda ed inoltre *(eventualmente)*
- Euro _____ mensili per n. _____ mesi in altro alloggio situato in Emilia Romagna nel _____ Comune di _____

che il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, è superiore a Euro 680,00 per cui si tiene conto di tale importo massimo per il calcolo del contributo

8. SFRATTO

di essere in presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutiva per morosità o per finita locazione, con data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice per la data del _____ (numero dei mesi di locazione da considerare: _____)

9. PARTICOLARI REQUISITI

	di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti per cui, ai soli fini del contributo per l’affitto, il valore I.S.E.E. per la collocazione nella FASCIA B viene diminuito del 20%: <i>(in alternativa)</i> <input type="checkbox"/> presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione o di unico reddito che cambia tipologia nel corso dell’anno <input type="checkbox"/> presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni Le condizioni non sono tra loro cumulabili.
--	--

<input type="checkbox"/> b)	di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti per cui il limite di Euro 35.000,00 del patrimonio mobiliare per l'accesso è aumentato del 30%: <i>(in alternativa)</i> <input type="checkbox"/> almeno un componente del nucleo familiare di età superiore a 65 anni <input type="checkbox"/> almeno un componente del nucleo familiare con un grado di invalidità superiore al 66%
------------------------------------	--

I requisiti d'accesso sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. 109/1998 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001.

10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

di prendere atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) essendo a conoscenza che:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti con la presente domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo relativo alla concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2014
- b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili per i quali è individuata rilevante la finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e che il trattamento sarà effettuato con modalità sia informatizzate che manuali
- c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporterà la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria
- d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici e limitatamente alle finalità previste dal bando pubblico
- e) il titolare del trattamento è l'ASC InSieme
- f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al Responsabile del trattamento
- g) il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'ASC InSieme

11. CONTROLLI

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4, comma 2, del D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e dai Regolamenti in vigore in materia.

12. SOTTOSCRIZIONE

con la firma e la presentazione della presente domanda, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2014.

A tal fine allego copia della seguente documentazione:

- Attestazione I.S.E.E. valida (**obbligatoria**)
- Carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con validità non inferiore a 1 anno in caso di richiedente extracomunitario (**obbligatoria**)
- Documento di identità o riconoscimento di chi firma (**obbligatorio in caso di invio tramite servizio postale, P.E.C. – Posta Elettronica Certificata o di presentazione della domanda da parte di persona diversa da chi firma**)
- Codice IBAN (solo se il conto corrente è intestato al titolare del contratto di locazione)
- Altro (*specificare*) _____

data _____ firma _____

Firma apposta in mia presenza da _____
 identificato con _____ rilasciato il _____ da _____
 li, _____
 timbro firma del pubblico ufficiale _____

RACCOLTA DATI AI SOLI FINI STATISTICI

- Componenti del nucleo: n.....
- Componenti del nucleo INVALIDI: n.....
- Figli a carico ai fini I.R.P.E.F.: n.....
- Componenti del nucleo ultra 65enni: n.....
- Presenza di sfratto esecutivo

Tipo di reddito:

- Dipendente Autonomo Misto Pensione Altro Nessun reddito
- Presenza di un solo reddito da pensione *oppure* Presenza di più redditi da pensione

Stato di conservazione dell'alloggio:

- Dato non fornito Pessimo Mediocre Buono

Stato di conservazione del fabbricato:

- Dato non fornito Pessimo Mediocre Buono

Composizione dell'alloggio: cucina

- Dato non fornito Esistente Non esistente

Composizione dell'alloggio: bagno

- Dato non fornito 1 bagno 2 bagni

Composizione dell'alloggio: altre stanze

- Dato non fornito Una Due Tre Quattro e oltre

Composizione dell'alloggio: superficie

- Dato non fornito Fino a 50 mq Da 51 mq a 75 mq Da 76 mq a 100 mq Oltre

Extracomunitari - residenza continuativa da almeno:

- 10 anni in Italia SI NO
- 5 anni in Emilia Romagna SI NO

Note:

.....

Casalecchio di Reno, 10 ottobre 2014

La Direttrice
 Elisabetta Scoccati
 Azienda consorzio I.R.P.E.F. valli del Reno
 Elisabetta Scoccati